

ARPAE
Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia
dell'Emilia - Romagna

* * *

Atti amministrativi

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2020-1603 del 07/04/2020
Oggetto	7^ Modifica ns AIA Herambiente TMB_trasbordo rifiuti
Proposta	n. PDET-AMB-2020-1649 del 07/04/2020
Struttura adottante	Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Bologna
Dirigente adottante	STEFANO STAGNI

Questo giorno sette APRILE 2020 presso la sede di Via San Felice, 25 - 40122 Bologna, il Responsabile della Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Bologna, STEFANO STAGNI, determina quanto segue.

Oggetto: D.Lgs. n° 152/06¹- L.R. n° 09/15² - Azienda HERAmbiente S.p.A. - 7[^] Modifica non sostanziale dell'Autorizzazione Integrata Ambientale³, rilasciata all'installazione IPPC di trattamento di rifiuti urbani non differenziati e di rifiuti speciali non pericolosi a prevalente frazione organica (di cui al punto 5.3 b) 1) dell'Allegato VIII alla Parte II, del D. Lgs. n° 152/2006 e ss.mm.ii..) - Impianto TMB -, situata in Comune di Imola (BO), località Tremonti, in Via Pediano n° 47/C;

IL RESPONSABILE DELL'UNITÀ AUTORIZZAZIONI COMPLESSE ED ENERGIA

Premesso che, con atto³ rilasciato dalla Città Metropolitana di Bologna, l'Azienda HERAmbiente S.p.A., con sede legale in Comune di Bologna (BO) in viale Carlo Berti Pichat n° 2/4, è stata autorizzata all'esercizio dell'installazione IPPC, **denominata impianto TMB**, per il trattamento e la biostabilizzazione (operazione R12) di rifiuti urbani indifferenziati e di rifiuti speciali non pericolosi a prevalente frazione organica (di cui al punto 5.3 b)1) dell'Allegato VIII alla Parte Seconda del D.Lgs. n° 152/2006 e ss.mm.ii.), situata in Comune di Imola (BO), località Tre Monti in via Pediano n° 47/C;

Vista l'**Ordinanza di cui al Decreto del Presidente della Giunta della Regione Emilia-Romagna n° 20 del 20/03/2020**, recante "*Ordinanza ai sensi dell'articolo 32 della legge 23 dicembre 1978, e dell'art. 191 del d.lgs. 152/2006 n. 833. Disposizioni urgenti in materia di gestione dei rifiuti a seguito dall'emergenza epidemiologica da covid-19*", con la quale, a seguito dell'emergenza sanitaria legata alla diffusione della sindrome da covid-19, vengono adottate specifiche disposizioni finalizzate, in tale emergenza, alla gestione dei rifiuti urbani, per garantire lo svolgimento corretto e continuativo del servizio pubblico di gestione di tali rifiuti.

Fra i vari punti, tale Ordinanza stabilisce che, per i rifiuti urbani indifferenziati, il conferimento diretto in termovalorizzazione, è il più sicuro dal punto di vista dell'abbattimento della presenza del virus e il più tutelante per gli operatori addetti a tale settore, in quanto riduce o esclude il contatto con i rifiuti da parte degli operatori;

In particolare, al punto 7. dell'Ordinanza di cui al Decreto del Presidente della Giunta della Regione Emilia-Romagna n° 20 del 20/03/2020, è previsto che:

7. [...] i rifiuti urbani indifferenziati debbano essere prioritariamente inviati direttamente a termovalorizzazione, senza alcun trattamento preliminare e che, laddove sia possibile senza comportare irragionevoli modificazioni dell'organizzazione del servizio, i rifiuti indirizzati ad impianti di discarica dal vigente PRGR possano essere inviati agli impianti di termovalorizzazione secondo i flussi riportati nell'Allegato 1, [...];

¹ Come modificato e integrato dal D.Lgs. n° 128/2010 e dal D.Lgs. n° 46/2014;

² Che ha modificato e integrato la L.R. n° 21/04;

³ Atto rilasciato dalla Città metropolitana di Bologna con P.G. n° 87370 07/07/2015, successivamente modificata e integrata con atti di ARP AE DET-AMB-2016-372 del 25/02/2016, DET-AMB-2016-4075 del 21/10/2016, DET-AMB-2016-4754 del 29/11/2016, DET-AMB-2018-423 del 26/01/2018, DET-AMB-2018-4889 del 26/09/2018 e DET-AMB-2018-1967 del 18/04/2019;

L'allegato 1 della succitata Ordinanza, modifica i flussi di rifiuti urbani indifferenziati e, in particolare, prevede:

- con riferimento al territorio della Provincia di Bologna, che i rifiuti urbani indifferenziati prodotti nei Comuni riportati di seguito potranno essere inviati direttamente all'impianto di termovalorizzazione di Bologna: Borgo Tossignano, Casalfiumanese, Castel del Rio, Castel Guelfo, Castel San Pietro, Dozza, Fontanelice, Imola, Medicina, Mordano;
- con riferimento al territorio della Provincia di Ravenna, che i rifiuti urbani indifferenziati prodotti nei Comuni riportati di seguito potranno essere inviati direttamente all'impianto di termovalorizzazione di Forlì: Bagnacavallo, Bagnara di Romagna, Cervia, Cotignola, Fusignano, Lugo, Massa Lombarda, Ravenna, Russi, Sant'Agata sul Santerno, Brisighella, Casola Valsenio, Castel Bolognese, Faenza, Firenzuola (FI), Marradi (FI), Palazzuolo sul Senio (FI), Riolo Terme, Solarolo.

Vista la domanda⁴ presentata dall'azienda HERAmbiente S.p.A., in data 06/04/2020, sul portale web IPPC-AIA (<http://ippc-aia.arpae.emr.it>), con la quale si richiede, in via straordinaria ed urgente, la Modifica non Sostanziale dell'Autorizzazione Integrata Ambientale³, rilasciata all'installazione IPPC per il trattamento e la biostabilizzazione (operazione R12) di rifiuti urbani indifferenziati e di rifiuti speciali non pericolosi a prevalente frazione organica, situata in Comune di Imola (BO), località Tre Monti in via Pediano n° 47/C (impianto TMB), relativa a:

- attivazione delle operazioni di trasbordo dei rifiuti urbani indifferenziati (EER 200301) che vengono conferiti all'impianto TMB di Imola, destinando successivamente gli stessi al termovalorizzatore di Bologna e al termovalorizzatore di Forlì.

Tale richiesta, si rende necessaria per ottimizzare il servizio di raccolta e invio a termovalorizzazione dei rifiuti urbani, in quanto:

- l'avvio diretto di tali rifiuti urbani (di norma destinati all'impianto TMB di Imola), al termovalorizzatore di Bologna e di Forlì, in ottemperanza a quanto disposto dall'ordinanza sopra richiamata, determina flussi di traffico significativi e problematiche di tipo logistico, riconducibili alla bassa capacità dei mezzi impiegati nella raccolta dei rifiuti sul territorio;
- l'attivazione, invece, dell'operazione di trasbordo dei rifiuti urbani presso l'impianto TMB di Imola, consentirebbe di ottimizzare il servizio di raccolta e invio a termovalorizzazione dei rifiuti urbani: i rifiuti urbani prodotti dai suddetti territori, infatti, continuerebbero ad essere conferiti dai mezzi impiegati nella raccolta alla fossa dell'impianto TMB di Imola e da questa trasbordati verso gli impianti di termovalorizzazione, utilizzando mezzi con maggiore capacità di carico ed avviando, in tal modo, alla necessità di riorganizzare il servizio di raccolta e potenziali disservizi;

L'azienda precisa, inoltre, che i rifiuti urbani indifferenziati, potranno permanere in fossa per una durata media pari a 36 ore, ad esclusione di quello conferito al sabato, che potrà essere stoccato per essere ricaricato in bilici entro le 48 ore dal suo conferimento.

⁴ Assunta agli atti con protocollo PG/2020/50898 del 06/04/2020;

Dato atto che:

- il Gestore dell'impianto ha provveduto correttamente al pagamento delle tariffe istruttorie per la Modifica non sostanziale dell'Autorizzazione Integrata Ambientale per un importo pari a 250 €, calcolato sulla base dei criteri previsti dal D.M. 24 aprile 2008 e dalle Delibere Regionali n° 1913 del 17/11/2008 e n° 155 del 16/02/2009;
- la scrivente Agenzia, in data 06/04/2020, ha avviato⁵ il procedimento per il rilascio della suddetta Modifica non sostanziale dell'Autorizzazione Integrata Ambientale;

Considerato che:

- ***In merito all'accettazione dell'operazione di stoccaggio provvisorio dei rifiuti urbani non differenziati, per il trasbordo degli stessi dai mezzi conferenti di minori capacità a quelli in uscita di maggiori capacità:***

premesso che, nel periodo di emergenza epidemiologica da COVID-19, è vietato il pretrattamento meccanico e biologico dei rifiuti urbani non differenziati identificati dal CER 200301, sebbene l'ordinanza preveda in via prioritaria, se pure non esclusiva, il conferimento diretto di detti rifiuti agli impianti di termovalorizzazione, si ritiene di poter accogliere la richiesta del gestore di utilizzo dello stabilimento di Imola come centro di trasferimento o di trasbordo da mezzi di minor capacità a mezzi di maggior capacità, in quanto detta modalità di raccolta consente di ridurre significativamente i flussi di traffico e di minimizzare, di conseguenza, gli impatti ambientali dovuti alle emissioni gassose degli automezzi.

In particolare, ciò consentirebbe di ottimizzare l'aspetto logistico, evitando di dover riorganizzare il servizio di raccolta e potenziali disservizi, che potrebbero derivare dall'utilizzo di mezzi di minore capacità (7/8 ton) per lunghe percorrenze, in luogo di mezzi di maggiore capacità (27/28 ton), quali quelli che si intendono effettivamente utilizzare dalla stazione di trasbordo ai termovalorizzatori di destino finale;

- ***In merito ai tempi di stazionamento dei rifiuti urbani non differenziati nella fossa silo:***

si ritiene accettabile la proposta del gestore, di stazionamento per un tempo medio di 36 ore nei giorni feriali e per un tempo massimo di 48 ore per i giorni prefestivi, in quanto è coerente con i tempi massimi delle operazioni di trasbordo, pari a 48 ore, previste dall'art. 193, comma 11 del D.Lgs. n° 152/2006 e ss.mm.ii..

Tuttavia, si ritiene opportuno precisare che, i tempi medi di 36 ore dal conferimento dei rifiuti per lo stazionamento nella fossa silo, siano da intendersi come tempi massimi e, inoltre, si precisa che il tempo massimo di stazionamento dei rifiuti pari a 48 ore, sancito dall'art. 193, comma 11 del D.Lgs. n° 152/2006, debba intendersi applicato anche nel caso di più giornate festive consecutive.

- ***Si prende atto dell'impossibilità tecnica di tenere separati i flussi di rifiuti urbani non differenziati*** prodotti dai Comuni del territorio provinciale di Bologna e destinati al termovalorizzatore di Granarolo (BO), da quelli prodotti dai Comuni dei territori provinciali di Ravenna e di Firenze e destinati al termovalorizzatore di Forlì.

⁵ Nota agli atti con protocollo PG/2020/50981 del 06/04/2020;

A tal fine, si ritiene opportuno che venga garantito un conferimento dei rifiuti urbani in uscita dallo stabilimento e destinati ai due termovalorizzatori, secondo quantitativi proporzionali ai quantitativi in ingresso allo stabilimento distinti per Comune, su base settimanale o sulla base di un periodo temporale inferiore;

Valutato, pertanto, di poter accogliere la modifica richiesta, procedendo all'aggiornamento e Modifica non sostanziale dell'Autorizzazione Integrata Ambientale, rilasciata dalla Città Metropolitana di Bologna, all'Azienda HERAmbiente S.p.A., per l'esercizio dell'attività di trattamento e biostabilizzazione di rifiuti urbani indifferenziati e di rifiuti speciali non pericolosi a prevalente frazione organica, svolta presso l'installazione IPPC, situata in Comune di Imola (BO), località Tre Monti, in via Pediano n° 47/C;

Vista la L.R. n° 13/2015 che ha assegnato le funzioni in materia di autorizzazioni ad ARPAE - Agenzia Regionale per la Prevenzione, l'Ambiente e l'Energia dell'Emilia-Romagna;

Rilevato che il presente atto di esclusiva discrezionalità tecnica;

Determina

1. Di **accogliere** le richieste di modifica relativa all'attivazione delle operazioni di trasbordo presso all'impianto TMB di Imola, dei rifiuti urbani indifferenziati (EER 200301), successivamente destinati ai termovalorizzatori di Bologna e al termovalorizzatore di Forlì, stabilendo quanto segue e quanto disposto al successivo punto 2.:
 - a) limitatamente al periodo dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 e per i successivi trenta giorni necessari al corretto e ordinario ripristino del servizio pubblico di gestione dei rifiuti, deve essere trasmesso ad ARPAE, con frequenza settimanale, un report contenente i quantitativi dei rifiuti urbani non differenziati identificati dal CER 200301 conferiti allo stabilimento, distinti per Comune di provenienza e i quantitativi dei medesimi rifiuti urbani non differenziati in uscita dallo stabilimento, distinti per destinazione (termovalorizzatore di Granarolo e termovalorizzatore di Forlì);
2. La **Modifica dell'Autorizzazione Integrata Ambientale**³ concessa all'azienda HERAmbiente S.p.A., per la gestione dell'installazione IPPC di trattamento e biostabilizzazione di rifiuti urbani indifferenziati e di rifiuti speciali non pericolosi a prevalente frazione organica, svolta presso l'installazione IPPC, situata in Comune di Imola (BO), località Tre Monti, in via Pediano n° 47/C, stabilendo quanto segue:
 - **Al paragrafo D.1.1 FINALITÀ E CONDIZIONI DI ESERCIZIO, il punto 3. sia così integrato:**

"3. [...] Limitatamente al periodo di emergenza epidemiologica da COVID-19 e per i successivi trenta giorni necessari al corretto e ordinario ripristino del servizio pubblico di gestione dei rifiuti, è autorizzata anche l'**operazione R13**, consistente nello stoccaggio temporaneo, all'interno della fossa silo, di rifiuti urbani non differenziati identificati dal CER 200301, finalizzato al loro trasbordo in automezzi di maggiori capacità di quelli in ingresso allo stabilimento, e al successivo invio agli impianti di termovalorizzazione di Granarolo Emilia (BO) e di Forlì, gestiti da HERAmbiente S.p.A. o società del gruppo.

Nel periodo temporale di emergenza epidemiologica da COVID-19 è vietato il pretrattamento meccanico e biologico (R12-D13) dei rifiuti urbani non differenziati identificati dal CER 200301;"

- **Al paragrafo D.1.4 GESTIONE DEI RIFIUTI E DELL'INSTALLAZIONE, Specifiche su alcune tipologie di rifiuti, sia aggiunto il seguente punto 2bis.:**

"2bis. Limitatamente al periodo di emergenza epidemiologica da Covid-19 e ai successivi trenta giorni, necessari al corretto e ordinario ripristino del servizio pubblico di gestione dei rifiuti, i rifiuti urbani non differenziati identificati dal CER 200301, prodotti nei *Comuni di Borgo Tossignano, Casalfiumanese, Castel del Rio, Castel Guelfo, Castel San Pietro, Dozza, Fontanelice, Imola, Medicina, Mordano, nel territorio provinciale di Bologna*, dopo le operazioni di stoccaggio nella fossa silo, devono essere inviati all'*impianto di termovalorizzazione di Granarolo Emilia* (Bologna).

Analogamente, i rifiuti urbani non differenziati identificati dal CER 200301, prodotti nei *Comuni di Bagnacavallo, Bagnara di Romagna, Cervia, Cotignola, Fusignano, Lugo, Massa Lombarda, Ravenna, Russi, Sant'Agata sul Santerno, Brisighella, Casola Valsenio, Castel Bolognese, Faenza, Riolo Terme, Solarolo, nel territorio provinciale di Ravenna* e nei *Comuni di Firenzuola, Marradi e Palazzuolo sul Senio, nel territorio provinciale di Firenze*, dopo le operazioni di stoccaggio nella fossa silo, devono essere inviati all'*impianto di termovalorizzazione di Forlì*.

Poichè lo stabilimento non consente di gestire in maniera fisicamente distinta i rifiuti urbani prodotti dai Comuni del territorio provinciale di Bologna da quelli prodotti dai Comuni del territorio provinciale di Ravenna e Firenze, il gestore, oltre a garantire la tracciabilità dei rifiuti dall'origine della raccolta allo stabilimento, dovrà conferire i quantitativi di rifiuti urbani non differenziati nei due impianti di termovalorizzazione di Granarolo (Bologna) e Forlì, in misura proporzionale ai quantitativi in ingresso allo stabilimento, distinti per Comune, su base settimanale o sulla base di un periodo temporale inferiore;"

- **Al paragrafo D.1.4 GESTIONE DEI RIFIUTI E DELL'INSTALLAZIONE - Gestione delle area di ricezione RSU, sia aggiunto il seguente punto 12bis.:**

"12bis. Limitatamente al periodo di emergenza epidemiologica e ai successivi trenta giorni, necessari al corretto e ordinario ripristino del servizio pubblico di gestione dei rifiuti, i rifiuti urbani non differenziati identificati dal CER 200301, possono stazionare all'interno della fossa silo per un periodo massimo di 36 ore dal loro conferimento, nei giorni feriali, e per un periodo massimo di 48 ore dal loro conferimento nei giorni prefestivi.

Anche nel caso di più giornate festive consecutive, lo stazionamento all'interno della fossa silo è per un periodo massimo di 48 ore.

3. Che **resti invariata** ogni altra prescrizione portata a carico dell'azienda HERAmbiente S.p.A., con l'Autorizzazione Integrata Ambientale concessa dalla Città metropolitana di Bologna con P.G. n° 87370 07/07/2015 e ss.mm.ii.;
4. Che, **contro il presente provvedimento**, può essere presentato ricorso giurisdizionale al Tribunale Amministrativo Regionale entro 60 giorni o, in alternativa, un ricorso straordinario al Capo dello Stato, nel termine di 120 giorni dalla data di ricevimento del presente provvedimento.

Area Autorizzazioni e Concessioni Metropolitana
Incarico di funzione Autorizzazioni Complesse ed Energia⁶
Stefano Stagni
(lettera firmata digitalmente)⁷

⁶ Conferimento incarichi di funzione stabilito con Det. n° 2019-873 del 29/10/2019- Area Autorizzazioni e Concessioni Metropolitana. "Approvazione dell'assetto organizzativo di dettaglio dell'Area Autorizzazioni e Concessioni Metropolitana a seguito del recepimento degli incarichi di funzione istituiti per il triennio 2019-2022";

⁷ Documento prodotto e conservato in originale informatico e firmato digitalmente ai sensi dell'art. 20 del "Codice dell'Amministrazione Digitale" nella data risultante dai dati della sottoscrizione digitale. L'eventuale stampa del documento costituisce copia analogica sottoscritta con firma a mezzo stampa predisposta secondo l'articolo 3 del D.Lgs 12 dicembre 1993, n. 39 e l'articolo 3 bis, comma 4 bis del Codice dell'Amministrazione Digitale;

SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.